



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Giudice del Lavoro

letti gli atti del procedimento n. 1150-1/2020 R.G.

promosso da

[REDACTED]
elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti 108, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Cava che lo rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (c.f. 80005000833),

resistente contumace,

FATTO E DIRITTO

Con ricorso cautelare proposto contestualmente alla domanda di merito, la ricorrente, premesso di essere stata assunta in data 24 marzo 2014; di essere attualmente in servizio in assegnazione provvisoria, presso l'Istituto "Renato Guttuso" di Milazzo; di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza n. 182/2020; di aver chiesto l'accertamento del proprio diritto alla precedenza nel trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 3 e 5 legge 104/1992, dovendo assistere la madre [REDACTED], portatore di *handicap* in condizioni di gravità; lamentava che non gli era stata riconosciuta la precedenza prevista dall'art. 33 Legge n. 104/1992 in sede di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021.

Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto



p.q.m.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al MIUR di trasferire definitivamente la docente [REDACTED] anche in sovrannumero, presso un istituto scolastico ricompreso nella provincia di Messina secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità 2020/2021 e con la precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992; spese al merito.

Si comunichi.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 4 agosto 2020.

Il Giudice

(dott. Giuseppe D'Agostino)

